

DELIBERA N. 335/09/CONS

Archiviazione per insussistenza della violazione del procedimento sanzionatorio n. 2/09/DIT avviato nei confronti della società NGI S.p.A. per inosservanza della delibera 179/03/CSP con riferimento alle comunicazioni alla clientela inerenti alla carta dei servizi

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c) n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n.179/03/CSP del 24 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2003, n.193, ed in particolare l'articolo 7, comma 5;

VISTO l'atto del direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 2/09/DIT del 30 gennaio 2009, notificato in data 6 febbraio 2009, con il quale veniva contestata alla società NGI S.p.A., con sede in Settimo Milanese (MI), alla via Darwin n. 85, l'inosservanza dell'articolo 2, comma 4, lettera a) della delibera 179/03/CSP, condotta sanzionabile ai sensi dell'art.1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per aver ommesso di indicare nella documentazione di fatturazione le modalità di accesso alla carta dei servizi;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata.

Nella propria memoria difensiva NGI S.p.A. ha eccepito, in via preliminare, l'illegittimità dell'atto di contestazione in quanto notificato oltre il termine di novanta giorni disposto dall' articolo 14 della legge 689/81 e ribadito dall'articolo 5 della delibera 136/06/CONS; nel caso di specie l'operatore sostiene che l'accertamento della violazione è avvenuto nel corso delle attività ispettive svolte dalla Guardia di Finanza il 26 febbraio 2008 e che pertanto è da tale data che dovrebbe decorrere il termine per notificare al trasgressore la contestazione dell'infrazione accertata.

Nel merito NGI S.p.A. ha eccepito l'insussistenza della violazione, ritenendo di aver adempiuto alla disposizione la cui violazione è stata contestata, quantomeno sotto il profilo della carenza di dolo o colpa grave. L'Operatore, infatti, dichiara che l'indirizzo web ove è reperibile la carta dei servizi è chiaramente indicato in tutta la documentazione contrattuale, mentre sulla documentazione di fatturazione è indicato l'indirizzo del sito istituzionale www.ngi.it, ove chiunque avrebbe potuto facilmente rinvenire la carta dei servizi. Pertanto NGI S.p.A. riteneva in buona fede, e comunque per errore scusabile, di aver ottemperato alle prescrizioni della delibera 179/03/CSP.

In ogni caso NGI S.p.A. ha comunicato di aver già provveduto a modificare il format dei documenti di fatturazione, con l'indicazione specifica circa la reperibilità della Carta dei servizi sul sito internet dell'operatore.

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alle eccezioni sollevate da NGI S.p.A.

L'eccezione avanzata dalla parte interessata relativamente alla tardività della notifica dell'atto di contestazione, per la presunta mancata osservanza del termine perentorio di 90 giorni stabilito dall'articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, non risulta meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.

L'attività svolta dalla Guardia di Finanza si sostanzia nella acquisizione di documenti ed elementi informativi forniti dall'operatore, poi trasmessi unitamente alla relazione di accompagnamento: ne discende che la data dell'accesso ispettivo non può essere configurata come momento conclusivo per l'attività di accertamento dell'infrazione, in quanto l'accertamento dei fatti rilevati, con configurazione giuridica della fattispecie violata, è attività che deve essere compiuta dal competente ufficio dell'Autorità, con la predisposizione all'atto dell'accertamento della violazione e della conseguente notificazione dell'atto di contestazione.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento "*L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore, entro il termine di novanta giorni dal completo accertamento del fatto ai sensi dell'art. 4, c 6, con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24/11/81, n. 689*"; ne discende che nel procedimento sanzionatorio *de quo* detto termine è stato ampiamente rispettato: la trasmissione delle risultanze ispettive, infatti, è avvenuta con nota registrata al protocollo dell'Autorità il 30 dicembre 2009, sulla base

di tali risultanze il completo accertamento dei fatti è avvenuto in data 30 gennaio 2009, data del verbale d'accertamento n. 2/09/DIT, notificato in data 6 febbraio 2009, e dunque ampiamente in anticipo rispetto alla scadenza del termine di 90 giorno, anche a voler far decorrere tale termine dalla conoscenza dei fatti da parte dell'Autorità.

Va rimarcato, a tal proposito, che l'accertamento della violazione deve essere necessariamente collocato in epoca successiva a quella della rilevazione dei fatti al fine di inquadrare nei pertinenti termini giuridici l'infrazione rilevata; conformemente ai principi generali espressi nella legge 689/81 e a quanto affermato dalla Corte di Cassazione in vari pronunciati in tema di contestazione e notificazione di sanzioni amministrative. In particolare giova ricordare quanto affermato più volte dalla Suprema Corte, per la quale *“in tema di sanzioni amministrative il termine prescritto per la notifica degli estremi della violazione, che non sia stata contestata immediatamente, decorre “dall'accertamento”, momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto”* (cf *ex multis* Cass. Civile Sez. Ln. 5921 del 18/03/05).

Le giustificazioni addotte dalla parte interessata nel merito appaiono, invece, meritevoli di accoglimento. In effetti, dalla valutazione complessiva della condotta tenuta dall'operatore in relazione alla fornitura alla clientela della carta dei servizi può rilevarsi che la mancata specifica indicazione sui documenti di fatturazione dell'indirizzo ove reperire detta documentazione non abbia comportato un sostanziale pregiudizio per gli utenti in ottica di conoscibilità e disponibilità della stessa, che risultava comunque facilmente accessibile tramite il sito web istituzionale, a sua volta richiamato sulle fatture emesse.

D'altro canto, anche la condotta successiva all'accertamento, consistente nell'immediata modifica della dicitura presente sui documenti di fatturazione e della *Home Page* del sito www.ngi.it, finalizzata alla piena ottemperanza alla disposizione violata, dimostra la buona fede dell'operatore, e dunque l'assenza di dolo o colpa grave nell'aver interpretato in senso meno restrittivo il dettato regolamentare;

RITENUTO, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria, di poter accogliere le giustificazioni addotte dalla società NGI S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

SENTITE le relazioni dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione, per insussistenza della violazione, del procedimento sanzionatorio n. 2/09/DIT, avviato nei confronti della società NGI S.p.A., in con sede legale in Settimo Milanese (MI), alla via Darwin n. 85, per l'inosservanza dell'articolo 2, comma 4, lettera a) della delibera 179/03/CSP.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI
Gianluigi Magri
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola